

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

Porti di Trieste e Monfalcone

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406

protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - www.porto.trieste.it

Concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e Monfalcone.

CIG: 8821539446.

QUESITI E RISPOSTE n. 2

QUESITO N. 12

Al punto 1.2 del CSA, si riporta la definizione del "concessionario" quale impresa che assume la funzione di detentore dei rifiuti raccolti. Nell'Allegato 1 alla relazione Generale – Elaborato PDd.02 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 393), non riportata tra la documentazione di gara ma disponibili dal sito della S.A., al punto 1.2 – Obblighi del gestionali, lettera a), si prevede che i concessionari dei porti turistici debbano essere responsabili nella gestione dei rifiuti prodotte dai diportisti, adottare e trasmettere alla AdSPMAO un piano di gestione dei rifiuti con prescrizione all'utenza, controllare sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, stabilire il regime di sanzionamento, configurandone di fatto anche la detenzione e, quindi, limitando il concessionario del servizio di raccolta rifiuti al mero trasportatore. Alla luce di quanto premesso ed al fine di risolvere ed imputare una adeguata posta per la gestione documentale dei FIR, si chiede alla S.A. di risolvere la rilevata discrasia, esplicitando in modo univoco il futuro detentore dei rifiuti

RISPOSTA QUESITO N. 12

Si conferma che il detentore dei rifiuti è individuato nel futuro Concessionario del servizio.

QUESITO N. 13

In relazione a quesito precedente, nel caso in cui il detentore fosse il "concessionario" del servizio si chiede alla S.A. se il servizio di asporto rifiuti presso gli assegnatari delle aree da diporto possa essere eseguito mediante un unico FIR, indicandone i luoghi di prelievo, ovvero un FIR per ciascun punto di raccolta.

RISPOSTA QUESITO N. 13

L'asporto dei rifiuti dagli Assegnatari può essere effettuato con un unico FIR per ciascuna tipologia di rifiuto, annotandone i luoghi di provenienza comprensivi dei numeri identificativi delle attestazioni del servizio rilasciate agli Assegnatari.

QUESITO N. 14

Al punto "27.2 Raccolta di rifiuti su richiesta" del Capitolato speciale prestazionale, è prevista la raccolta su richiesta dell'Assegnatario di varie tipologie di rifiuti previste dal Piano di Gestione dei Rifiuti Nave ai punti 2.5: "attrezzi da pesca fuori uso (le reti, le nasse, le trappole e cordame vario)" e " i rifiuti liquidi"; 4.6: "RAEE, apparecchiature elettroniche", "PILE esauste, batterie", "Medicinali scaduti"; 4.7: "rifiuti liquidi". Si chiede conferma che per la remunerazione di questi servizi a chiamata si applicheranno la tariffa di Tabella 1 per classe di stazza 1, la tariffa di Tabella 2 sempre per classe di stazza 1 ed infine le tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi cui alla tab. 4C e 5C riportata nell'elaborato 7 del "Conto economico"; in alternativa di specificare quale tariffa deve essere

applicata; si chiede quale sia le tariffe da usare per l'avvio a recupero degli "attrezzi da pesca fuori uso (EER 02 01 04 – rifiuti plastici)".

RISPOSTA QUESITO N. 14

Si confermano le tariffe dell'Elaborato 04 "Elenco delle tariffe".

QUESITO N. 15

Nel Disciplinare all'art. 7.2, si stabilisce che "Per i Raggruppamenti ed i Consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti il Raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere b) e c) mentre, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria con una quota non inferiore al 40%."

Fatta salva la dimostrazione dei requisiti per almeno il 10%, si chiede conferma che le quote di esecuzione di una mandante possano essere liberamente modulabili entro tale limite, ossia che una mandante possa partecipare – a titolo esemplificativo - con una quota del 5%.

RISPOSTA QUESITO N. 15

Al fine dell'ammissione alla gara i Raggruppamenti da costituire o già costituiti devono dimostrare il possesso dei requisiti secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e dunque ciascuno dei componenti il Raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti in questione mentre la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria con una quota non inferiore al 40%. Nulla osta che in fase di esecuzione la mandante possa limitare la sua prestazione per una quota inferiore al 10%.

QUESITO N. 16

Nel Disciplinare di Gara viene più volte indicato che "*...l'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto ed all'avvio del servizio, dovrà dimostrare la disponibilità, fatta salva ogni migliororia tipologica e qualitativa indicata nell'offerta tecnica, dei mezzi indicati nei Piani di gestione dei rifiuti nei Porti di Trieste e di Monfalcone le cui caratteristiche sono riportate nel Capitolato speciale (art. 22 e seguenti).*"

Si chiede conferma, anche in virtù di quanto stabilito nella risposta al quesito n.3 (necessità di titoli giuridici certi):

- che le disponibilità dei natanti e delle figure professionali marittime richieste dal disciplinare di Gara e dagli altri elaborati di progetto possano essere soddisfatte attraverso la stipula di contratti di nolo con armamento sottoscritti ai sensi del Codice della Navigazione;
- sia consentito al concorrente produrre - quali titolo di disponibilità limitatamente per le attrezzature ed i mezzi necessari alla stipula del contratto oltre a quelli eventualmente proposti nell'offerta tecnica - della dichiarazione di impegno irrevocabile all'acquisto e/o noleggio sottoscritte con fornitore autorizzato e vincolate alla clausola sospensiva di aggiudicazione della procedura (in considerazione dell'intrinseca aleatorietà del verificarsi della stessa);

l'obbligo non si estenda a tutti quei beni ed attrezzature di minor valore, generalmente reperibili sul mercato in pronta disponibilità e per i quali non vengono generalmente previsti contratti di nolo, leasing, affitto e simili (sacchi in polietilene, contenitori per i rifiuti, attrezzature accessorie e simili).

RISPOSTA QUESITO N. 16

Si conferma.

QUESITO N. 17

Nell'Allegato 2 bis al comma 22 viene richiesto al concorrente di elencare tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 compresi i loro familiari conviventi.

Per economia di procedimento - soprattutto in caso di realtà aziendali particolarmente complesse - si chiede se sia possibile in alternativa dichiarare l'iscrizione nella white-list nella Prefettura di competenza indicandone i riferimenti e la data di scadenza.

RISPOSTA QUESITO N. 17

Con riferimento al punto 22 dell'Allegato 2bis, è possibile dichiarare l'iscrizione nella white-list nella Prefettura di competenza indicandone i riferimenti e la data di scadenza.

Trieste, 23 agosto 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vanna Gentili